



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Appalti e Contratti

Telefono 059 209111 Fax
Viale martiri della Libertà 34, 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 11-15-01 fasc. 15/2010

Modena, 21/05/2025

Alla cortese attenzione di

**Oggetto: PROPOSTA TRANSATTIVA A SEGUITO DI PARERE DEL CCT
NELL'AMBITO DELL'APPALTO PUBBLICO SOPRA SOGLIA UE
RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL
RACCORDO VIARIO NEL COMUNE DI SAN CESARIO.
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE .**

Il Servizio Viabilità chiede l'espressione di un parere legale in ordine alla proposta di transazione emersa nell'appalto in oggetto in seguito al provvedimento emesso da Collegio tecnico consultivo ex art. 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) nell'ambito del contratto di appalto in oggetto, sottoscritto fra le parti in data 27/9/2021 rep. . n. 28984.

Inquadramento dell'appalto.

Si premette che con determinazione di aggiudicazione n. 454 del 01/04/2021 la Provincia di Modena aggiudicava l'appalto relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14" (CUP G41B15000090005 – CIG 8469784EDA), all'impresa CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, CF 03126320369 per l'importo contrattuale di € 14.493.576,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad iva al 22% pari ad 3.188.586,76 quindi per un importo complessivo pari a **17.682.162,90.**

Il corrispettivo di appalto e' comprensivo di tutte le migliorie tecniche e dei servizi di manutenzione post-appalto offerti dall'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara . Il contratto e' stipulato "a corpo" e "a misura" ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Allegato Modello MOE.

Considerato il valore sopra soglia UE, con determinazione dirigenziale n. 1654 del 08/11/2021, si è provveduto alla individuazione del Collegio consultivo tecnico, razione temporis disciplinato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Secondo il regime normativo citato era previsto che << “Fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”;

Ciò premesso il CCT veniva coinvolto in più occasioni per l'espressione di un proprio parere in ordine a diversi quesiti che si richiamano a seguire, e che sono confluiti in parte, nella proposta transattiva oggetto di esame.

Proposta transattiva

Per quanto attiene alla proposta transattiva, si evince che il RUP (nonché dirigente competente), conferma la quantificazione del corrispettivo proposto dal CCT a totale ristoro delle riserve espresse dall'impresa appaltatrice per un importo pari a € 1.841.096,63 oltre IVA al 22% pari a € 405.041,26 per complessivi € 2.246.137,89; Tale offerta economica sarebbe accettabile da parte del CONSORZIO STABILE MODENESE a totale estinzione di tutte le 19 riserve iscritte nel registro di contabilità.

Più precisamente, le voci economiche singolarmente individuate, oggetto di transazione, afferiscono a:

- o Calcolo maggiori oneri per andamento anomalo del cantiere per mancata tempestiva risoluzione interferenze.
Le interferenze sono state completamente risolte al 30/09/2022. L'ipotesi di equo compenso per interferenze conteggiato dal CCT e come da parere allegato ammonta a **€ 272.029,37** (a fronte di una richiesta della ditta pari a € 743.798,03)
- o Quantificazione maggiore onere per trasporto materiale oltre 5+3 km. Il compenso è afferente il trasporto dei materiali conteggiato dal CCT nel loro parere e valutato per la quantità effettiva di terreno trasportato (da comprovare come assume il CCT tramite bolle di accompagnamento e fatture) e le relative distanze tra le cave di prestito e il cantiere (così come esplicitato dettagliatamente nell'ALLEGATO “B” del documento transattivo) . L'importo supporto da CCT è pari ad **€ 631.687,96** (a fronte di una richiesta della ditta pari a € 1.075.646,36);
- o Metodo di calcolo della revisione prezzi (comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 17/05/2022 n.50 “Decreto Aiuti”). Il CCT ha proposto un metodo di calcolo dell'aumento dei prezzi in relazione all'offerta a prezzi unitari per i lavori a corpo, in base a una valutazione sostenuta dal documento ANCE sul tema e dalla circolare del MIT del 02/12/2023, ritenendola come la forma più corretta, senza peraltro sconfessare il metodo suggerito dalla Provincia di Modena. Importo proposto a titolo di revisione prezzi: **€ 937.379,30.**

Fermo restando il valore delle decisioni assunte dal CCT, dovendo esprimere un parere legale in ordine alla transazione ex art. 208 dlgs. 50/20161, si

1 Art. 208. (Transazione)

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

sottopongono le seguenti considerazioni al responsabile del procedimento al fine di integrare l'atto transattivo.

☛ Esaminati i provvedimenti del CCT, ed evidenziato come la proposta economica sia al di sotto delle pretese dell'appaltatore, per quanto **attiene il Quesito. 1** : relativo **al riconoscimento del sovrapprezzo per il trasporto del materiale di cava per l'esecuzione del rilevato stradale, oltre il sovrapprezzo già incluso e previsto nel capitolato di km 3 dal raggio prestabilito senza sovrapprezzo (raggio di km 5) , emergerebbe quanto segue.**

- 1) Si legge nel capitolato d'appalto messo a gara che per la realizzazione del rilevato stradale della Variante di San Cesario, il Progetto Esecutivo nelle sezioni tipo (vedi allegato n.1) **fa SEMPRE riferimento a terre tipo " A1, A2-4, A2-5, A3" (tutte ascrivibili al campo delle ghiaie) senza alcuna nota che ammetta in alternativa l'impiego delle "terre calcificate", che però invece sono citate per lo strato inferiore indicato in sezione tipo "** Idem per l'eventuale bonifica con **stabilizzato a calce in sito** (var.)". Nel Capitolato Norme Tecniche di Autostrade per l'Italia (vedi allegato n.2 - stralcio) è invece prevista la possibilità di utilizzo di terre calcificate **anche per il rilevato e non solo per la bonifica**, ma trattandosi di un Capitolato Generale, viene precisato che occorre fare SEMPRE riferimento a quanto previsto nel Progetto Esecutivo di cui all'appalto specifico.
- 2) Nel Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo appaltato **per la costruzione del rilevato compaiono due voci prezzi relativi a tali prestazioni:**
 - *dell'art. 21.A.02.003 e - dell'art. 21.A1.01.010* di Elenco Prezzi in considerazione delle frazioni di percorrenza eccedenti (maggiori costi di trasporto) entro i primi 5 km (già contemplati all'art. 21.A.02.003) e gli ulteriori 3 km., seconda voce prezzo.
- 3) Il Computo Metrico Estimativo di cui al progetto, prevede che per la formazione di tutto il rilevato (lavori a misura) siano necessari **219.783,80 mc di materiale**, dato desumibile dall'elaborato del Progetto Esecutivo in via complessiva quindi senza differenziazione all'impiego di ghiaie o terre calcificate. Si rileva quindi come la quantità a progetto fosse maggiore rispetto quella poi accertata in fase esecutiva.
- 4) L'appaltatore ritiene che con riferimento a partite afferenti alle categorie "a misura" (quelle di cui in oggetto), secondo il progetto esecutivo posto a base di gara, il prezzo unitario di contratto inerente al sovrapprezzo per trasporto di materiale da cava oltre i 5 km (art. 21.A.01.010), prevede nella descrizione che si applichi **"dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata"**; considerato che dal documento di progetto esecutivo "GEN0002-3 - Relazione tecnico-illustrativa", par. 16, si evince che "E' stato effettuato il censimento delle cave e delle discariche attive principalmente **nel raggio di circa 80 km** dall'intervento, considerando sia l'area Modenese che quella Bolognese, appare allo scrivente ufficio, che tale corrispettivo fosse già stato oggetto di valutazione.
- 5) Ciò posto, la pretesa economica rivendicata dalla Ditta ammonta complessivamente a circa euro 800.000 corrispondente ai corrispettivi contrattuali per il trasporto applicati ad un volume **di mc. 170.865,98** (*anziché mc 197.711,68 come da computo metrico di progetto ed ancora ulteriormente inferiori rispetto quanto a progetto*) , **avendo detratto il volume per la riprofilatura della vasca di laminazione ed il volume relativo alla miglioria dei "45 cm"**. ove, in particolare, sarà da definire nel dettaglio (anche alla luce degli effettivi documenti di trasporto) le somme determinate dall'applicazione dell'art. 21.A.02.003 e dell'art. 21.A1.01.010 di Elenco Prezzi in considerazione delle frazioni di percorrenza eccedenti i primi 5 km (già contemplati all'art. 21.A.02.003).
- 6) Ebbene, la pretesa aggiuntiva , cioè extra contratto, avanzata con riserva, quantifica

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

tali eccedenze sulle distanze percorse in **12,20 km per la Cava Scartazza e in 27,5 km** per la provenienza Casalecchio.

- 7) A tal riguardo, si richiama la documentazione specifica (CAPO100) alleato al progetto messo a gara...” in cui si legge che risultano n. 3 cave individuate per il prelievo di materiale idoneo alla formazione di rilevati, e precisamente:
la N. 1 Polo 4 Boschetti Malacappa di Argelato (BO) a km 34,
la N. 2 Sanna Cave Nord Bologna a km 28,
la N. 3 Cava Area 10 Baggiovara di Modena a km 28;
- 8) L'appaltatore riferisce di avere diligentemente attivato il recupero del materiale mediante siti alternativi (cava denominata “Ex Fornace SEL Scartazza” sita a Modena in via Scartazza, cava detta “Tunnel” sita a Casalecchio di Reno, ecc.), tutti a minor distanza rispetto a quelle originariamente previste e con le idonee caratteristiche tecniche da capitolato.
- 9) L'appaltatore rileva che in contabilità non siano state riconosciute le effettive distanze chilometriche percorse, per cui si chiede al preg.mo Collegio di esprimersi in merito al diritto dell'appaltatore di vedersi **corrisposto il pagamento per i chilometri eccedenti i cinque già ricompresi nel prezzo (art. 21.A.02.003) ed i tre parzialmente allibrati mediante il sovrapprezzo “oltre 5 km” (art. 21.A.01.010) della fornitura del materiale, tenendo conto delle cave effettivamente disponibili ed impiegate.**

Ciò premesso, appare che la previsione quantitativa ed economica del costo del trasporto per cave oltre gli 8 km (in franchigia) dovesse essere già stabilita nelle condizioni contrattuali iniziali e quindi calcolato in quanto tale quota di corrispettivo da riconoscersi a misura, era stata contemplata a progetto esecutivo poiché la valutazione dell'acquisizione del materiale per rilevato e i conseguenti costi, erano stati quantificati sia in termini di mc sia in termini di distanze da un raggio di 80 km dal punto di destinazione.

Il CCT ritiene ammissibile l'introduzione di un riconoscimento di un sovrapprezzo per il trasporto del materiale per una distanza superiore a quella prevista dal Progetto Esecutivo che è pari a 3 km sulla base delle cave effettivamente utilizzate (entro il raggio come si osserva di 80km) .

Si prende altresì atto che il CCT è dell'opinione che il compenso per il trasporto possa essere riconosciuto all'Impresa nell'ambito del volume effettivamente approvvigionato (stimato in circa 170 mila mc) ma limitatamente alla quantità eccedente i 5 km già riconosciuti nel prezzo base del materiale trasportato . e gli ulteriori 3 km già riconosciuti nel sovrapprezzo per trasporto oltre i 5 km.

Il CCT assume inoltre di poter riconoscere a favore dell'Impresa (considerati i riferimenti forniti ma ancora in assenza di bolle di accompagnamento) **ulteriori 32,5 km – 12,5 km = 20 km** che al 50% (per via di una volontà transattiva) , **comportano un delta di 10 km da considerare in termini di onere di trasporto.**

In pratica il CCT propone l'adozione di un'integrazione ai fini del riconoscimento degli oneri di trasporto del, materiale approvvigionato di ulteriori 4,2 km su Scartazza e di 14,5 km su la Cava più distante (zona Bologna), oltre agli 8 km già previsti e corrisposti in base al Capitolato **per la quantità complessiva di trasporti effettuati dalla ditta esecutrice in mc. 170.865,98 (anziché mc 197.711,68 come da computo metrico di progetto, avendo detratto il volume per la riprofilatura della vasca di laminazione ed il volume relativo alla miglioria dei “45 cm”) ,.**

Il CCT non ritiene invece di accogliere, l'eventuale pretesa attorea volta ad ottenere l'intero corrispettivo reclamato per la reale, ma non preventivamente concordata, percorrenza effettuata per il trasporto delle materie limitando ad accertare e riconoscere la richiesta limitatamente ai criteri e valutazioni sopra esposti.

Pertanto il compenso per la prestazione complessiva afferente il trasporto dei materiali utili alla formazione dei rilevati sarà quantificato alla luce delle quantità e relative provenienze contenute nei documenti che risulteranno ufficialmente in contabilità lavori al netto del ribasso. In via definitiva ai fini dell'accordo transattivo in oggetto, viene recepita la quantificazione del maggiore onere per trasporto materiale conteggiato dal CCT valutato per la quantità effettiva di terreno trasportato e le relative distanze tra le cave di prestito e il cantiere (così come esplicitato dettagliatamente nell'ALLEGATO "B) ammontante **ad € 631.687,96 (a fronte di una richiesta della ditta pari a € 1.075.646,36).**

☒ Conclusioni relativamente al quesito n. 1.

Ora preso atto di quanto deliberato dal CCT e recepito nell'accordo transattivo (€ 631.687,96) che già individua una proposta transattiva per il riconoscimento di maggiori somme per i costi di trasporto (extra gli 8 km già previsti), **si invita il RUP a valutare le ragioni per le quali debba essere riconosciuto tale importo che doveva già essere previsto nel computo metrico estimativo dell'appalto in linea di massima. Difatti appare che vi sia già un importo volumetrico di materiale a cui applicare le voci prezzo dell'art. 21.A.02.003 e dell'art. 21.A1.01.010 stimando già a monte la presenza di cave entro un raggio di 80 km. In particolare occorre comprendere la ragione per la quale il valore economico dell'appalto non fosse stato predeterminato, non rilevando ai fini del corrispettivo dovuto la voce a misura, rilevante unicamente ai fini della contabilità dei SAL ma non ai fini della variazione dell'importo contrattuale.**

Quindi, considerato anche la diminuzione del volume trasportato alla luce delle modifiche al pacchetto stradale – miglione A , si invita il RUP per affermare la congruità di detto importo nell'ambito della sottoscrizione della transazione, a verificare :

a) se il pacchetto stradale offerto quale miglione – vedasi offerta formulata criterio A computo metrico estimativo - da parte dell'appaltatore prevedesse già la fornitura di un materiale che in sostituzione dell'utilizzo di **terre tipo " A1, A2-4, A2-5, A3" (tutte ascrivibili al campo delle ghiaie) in via alternativa migliorativa di impiego delle "terre calcificate" le cui quantità sulla base del nuovo pacchetto stradale offerto fossero già compresa nella miglione;**

b) **Se le quantità rappresentate da mc x km siano già state ricompreso nel prezzo di appalto alla luce della lista dei prezzi compilata dall'appaltatore nel Modello di offerta economica con riferimento alle voci prezzo dell'art. 21.A.02.003 e dell'art. 21.A1.01.010;** Diversamente opinando, qualora tale costo non fosse già stato previsto nel computo estimativo seppur trattandosi di "voce a misura", vi sarebbe una prestazione contrattuale non debitamente calcolata nell'importo a base di appalto, lasciando quindi una voce di costo completamente indefinita rispetto ad una copertura finanziaria che doveva essere assunta con l'approvazione del progetto esecutivo.

*** **

☛ **QUESITO 2:** l'ulteriore quesito posto ed oggetto di accordo transattivo riguarda il metodo di calcolo della revisione prezzi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti" .

- 1) Occorre ricordare che la procedura è stata bandita in data **30/10/2020** al fine di stabilire il regime normativo da applicarsi dagli anni successivi a quello dell'offerta. Si rammenta che l'articolo 24 del capitolato escludeva -come di prassi all'epoca- la revisione prezzi in quanto la disciplina di gara era antecedente alla normativa emergenziale insorta per fronte all'innalzamento incontrollato dei prezzi del periodo immediatamente successivo (2020-2021-2022) . L'appalto in oggetto è quindi stato interessato nella fase esecutiva dal fenomeno incontrollato di rincaro dei prezzi dei materiali che ha imposto al legislatore la necessità di intervenire con una disciplina ad hoc con il decreto aiuti.

- 2) Quindi occorre fare riferimento nella fattispecie in esame a tutta la normativa sopravvenuta in merito alla modalità di adeguamento dei prezzi ed in particolare:

-(Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021) (compensazione anno 2021 – primo secondo semestre): l'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 ha introdotto un meccanismo di **compensazione straordinaria** legato agli **incrementi di prezzo** dei materiali di costruzione più significativi che superino una determinata soglia, in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 163/2006 e dall'art. 106 del d.lgs n. 50/2016. Tale meccanismo consiste nel riconoscimento di una sorta di **indennizzo forfettario** che non incide sui prezzi già praticati all'appalto quale aggiornamento dei prezziari in modo periodico come previsto invece dall'art. 26, comma 8, del d.l. 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

-L'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 richiede, quale **essenziale condizione di ammissione al beneficio, che il contratto, alla data del 25 luglio 2021, non sia stato soltanto stipulato ma sia anche "in corso di esecuzione"** (comma 1).²

Quindi per anno 2021 primo e secondo semestre, la modalità di cui all'art 1 septies del Dl 73/2021. (**variazione superiore 8 % - lavori contabilizzati regolarmente dal DL riferimento rilevazione con decreto MIMS).**

L'estensione per il secondo semestre 2021 (art. 1, commi 398 e 399, l. 30 dicembre 2021, n. 234) e infine anche per il 2022, ad opera dell'art. 25, **D.L. 1°**

2 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, **superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.**

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma **1 si procede a compensazioni**, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziati annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga. ---

marzo 2022, n. 17². La **Legge di Bilancio 2022** ha poi modificato l'art. 1-septies del decreto prevedendo, per tutto il 2021, la rilevazione dei prezzi a cura del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile) con due distinti decreti ministeriali semestrali¹.

- **Per l'anno 2022 è stato, invece, emanato il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e il DL 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti"**.
Il decreto 50 è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, **ossia il 18 maggio 2022**. Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle di cui agli artt. 26, **recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"**.
- In particolare, quanto all'art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi **dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici**, viene introdotto, **per il 2022**, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate **entro il 31 dicembre 2021 (fattispecie in esame)** e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022.

Si richiamano:

- a. Art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50, commi 2 e 3 (Decreto Aiuti), relativamente all'aggiornamento del prezzo e all'applicazione dello stesso sui lavori contabilizzati nel 2022 (con offerta inviata entro il 31.12.2021).
 - b)  Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), estende l'applicazione del Decreto Aiuti anche al 2023 e prevede, altresì, l'emissione di nuovi prezziari regionali entro marzo 2023 da applicarsi a tutte le nuove procedure.
- 3) Ciò premesso, il CCT rileva che la metodologia di cui sopra è di difficile applicazione ai prezzi costruiti (ovvero non codificati nei prezziari ufficiali) e propone, in forma conservativa, di lasciare inalterato il valore proposto in Sede di gara omettendo di applicare sia la percentuale del 20% introdotta dal Decreto "aiuti" sia l'eventuale incremento/decremento scaturente da valutazioni che non hanno riferimenti precisi come invece risulta nel caso dei prezzi codificati. Laddove si potrà disporre di prezzi codificati in altri prezziari ufficiali citati ed utilizzati all'interno degli elaborati contabili progettuali si potranno eseguire analoghe procedure sulla base del criterio proposto ed in presenza di analisi prezzo dettagliate ricostruire il nuovo prezzo utilizzando i prezzi elementari codificati ed aggiornati presenti nei prezziari ANAS o di pari equipollenza. La proposta tiene conto del conguaglio applicato nella misura del 90% al netto del ribasso d'asta. L'importo proposto per tale aspetto da parte del CCT è comunque inferiore alla quantificazione dell'impresa appaltatrice.

Conclusioni relativamente al quesito n. 2.

Concludendo, sotto tale profilo, appare che debbano essere inseriti nella motivazione della transazione proposta:

- a) Le ragioni della difficoltà di utilizzo dei prezziari per addivenire ad un prezzo composto, per quanto riguarda l'appalto in oggetto;
- b) Il raffronto fra la metodologia proposta e quanto emergerebbe indicativamente utilizzando la metodologia di cui all'art. 26 DL 50/2022, quale elemento giustificativo dell'importo concordato.
- c) Il fatto che il valore oggetto di transazione deve comunque essere ritenuto sostenibile e giustificabile e deve essere ritenuto soluzione alternativa e migliorativa rispetto al rischio del contenzioso Tale aspetto appare intrinseco al fatto che rispetto la pretesa avanzata dall'appaltatore, la controproposta è notevolmente inferiore.

*** **

☛ **Ultima questione oggetto di accordo transattivo. Viene prevista una somma remuneratoria per il calcolo maggiori oneri per andamento anomalo del cantiere per mancata tempestiva risoluzione interferenze.**

- 1) Si prende atto che le interferenze sono state completamente risolte al 30/09/2022 e che quindi sono effettivamente state confermate anche dal CCT quanto alla loro sussistenza. Il valore economico proposto per le ricadute sulla produttività del cantiere, quale equo compenso per interferenze conteggiato dal CCT e come da parere allegato ammonta ad € **272.029,37** (a fronte di una richiesta della ditta pari a € 743.798,03).

☛ **Conclusioni relativamente al quesito n. 3.**

Considerato che a sussistenza del fatto appare pacifico e di natura oggettiva, l'incidenza della interferenza concerne il disagio – minor produttività del cantiere per l'esistenza di interferenze non risolte al momento della consegna del cantiere. Si invita anche in tal caso a riaffermare la condivisione di quanto espresso dal CCT e le motivazioni di tale proposta economica sottolineando se trattavasi di interferenze imprevedibili.

*** **

Da ultimo, e solo per completezza si rileva che all'epoca di approvazione del progetto e indizione della gara (periodo emergenziale anno 2020 – gara in GUCE 30/10/2020), il tema relativo ai maggiori oneri per le misure anticontagio Covid dovesse essere stato già incluso nel Piano della sicurezza di cui al progetto esecutivo. .

Le misure di potenziamento per evitare la diffusione pandemica entrarono in vigore con il DL 18/2020 (17/3/2020). Il progetto esecutivo è stato posto a gara in epoca successiva ed è stato posto a gara ad ottobre 2020. I lavori sono iniziati il **giorno 04 novembre 2021** e sono terminati definitivamente il 13/12/2024.

Nel PSC dovevano essere richiamate le misure previste nella Delibera Regione Emilia-Romagna n. 1009/2020 risalenti al mese di agosto. Data cessazione dello stato di emergenza 31/3/2022.

Non pare quindi siano state introdotte delle misure ulteriori rispetto alla tematica in oggetto tali da avere impattato ex novo sulla esecuzione delle opere oggetto di appalto, all'indomani della consegna, e si aggiunge sino alla data di cessazione dello stato emergenziale. Inoltre, occorre invece fare riferimento alla cessazione di tali misure.

Valutati tali aspetti e specificati quale motivazione dell'accordo, appare che dal punto di vista formale, l'importo economico in transazione sia decisamente inferiore rispetto le pretese avanzate in contabilità che dovranno essere oggetto di espressa rinuncia.

Tanto si doveva,

in fede,

IL DIRIGENTE
BARBARA BELLENTANI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

